

Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: DIRITTI COLLETTIVI

DETERMINAZIONE

N. A05963 del 24/07/2013

Proposta n. 10711 del 09/07/2013

Oggetto:

USI CIVICI - Comune di Artena (RM) - Liquidazione dell'uso civico di pascolo gravante su terreni di proprietà del Sig. FIORINI MARCELLO, con imposizione di una canone annuo di natura enfiteutica.

Proponente:

Estensore	CORTELLA CLAUDIO	_____
Responsabile del procedimento	RANDOLFI GUERRINO	_____
Responsabile dell' Area	F. BURGO BASILIO	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: USI CIVICI – Comune di Artena (RM) – Liquidazione dell'uso civico di pascolo gravante su terreni di proprietà del Sig. FIORINI MARCELLO, con imposizione di una canone annuo di natura enfiteutica.

IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Diritti Collettivi;

VISTA la L.R. 18.02.2002 n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. A03497 del 06/05/2013 concernente: “Delega ex art. 166 del R.R. n. 1/2002 al Direttore Regionale Agricoltura del potere di adottare determinazioni dirigenziali nonché di stipulare contratti di competenza del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio”;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 della L. 16.06.27, n. 1766;

VISTO il R.D. 26.02.28 n. 332;

VISTO il D.P.R. 24.07.77, n. 616;

VISTO l'art. 4 della L.R. 03/01/1986, n. 1

VISTA la circolare della Direzione Agenzia del Territorio del 26/02/2004, n. 2 e la successiva Risoluzione n. 1/2006- Prot. n. 18288;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

DATO ATTO CHE:

in data 19/11/2012 e prot. 500904 è stato presentato, dal perito demaniale Geom. Domenico Cenci, un progetto per la liquidazione dell'uso civico di pascolo, gravante a favore del Comune di Artena, su terreni di proprietà del Sig. Fiorini Marcello, siti in loc. “Spinacceto”, nel territorio del medesimo Comune ed ivi distinti catastalmente al Foglio 21 e particelle n. 601-904, di superficie complessiva pari a Ha 0.10.32;

- in data 30/11/2012, con lettera prot. n. 522112, il progetto di liquidazione è stato inviato all'Ente interessato, dalla Direzione Regionale Agricoltura, al fine di procedere al deposito, presso la segreteria, per la successiva pubblicazione degli atti istruttori all'Albo Pretorio, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 15 del R.D. 26/02/1928, n. 332;
- con avviso di deposito del Sindaco di Artena, gli atti sono stati depositati presso la Segreteria dell'Ente e pubblicati all'Albo Pretorio dell'Ente a decorrere dal 11/03/2012 e fino al 10/04/2012;
- gli atti di notifica, relativi alla pubblicazione degli atti istruttori del progetto di liquidazione degli usi civici sono stato regolarmente consegnati all'interessato;

VISTA la nota prot n. 10875 del 27/05/2013, acquisita al protocollo della Direzione Regionale Agricoltura in data 05/06/2013 al prot. n. 214203, con la quale il sindaco di Artena trasmette gli atti come sopra pubblicati dai quali emerge che, nei termini prescritti, avverso il progetto di liquidazione non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni;

VISTO che secondo il P.R.G. adottato dal Comune di Artena ed approvato dalla Regione Lazio con D.G.R. n° 10520 del 12/12/1995, i terreni ricadono in zona “E2-agro ricadente nelle immediate vicinanza dei centri abitati”, giusto certificato di destinazione urbanistica n° 307/2011;

PRESO ATTO che, in sede di istruttoria, l'Area Diritti Collettivi della Direzione Regionale Agricoltura, ha apportato modifiche al riguardo della esatta determinazione del canone annuo di natura enfiteutica da imporre a fonte della liquidazione degli usi civici di pascolo stabilendo in Euro 25,00 l'importo dello stesso;

CONSIDERATO che, trattasi di liquidazione degli usi civici di terreni aventi natura agricola, anche per effetto delle vigenti disposizioni urbanistiche, di conseguenza, ricorrendo tutti i requisiti di cui agli artt. 5, 6 e 7 della Legge 1766/1927, sussistono tutte le condizioni per approvare la liquidazione dell'uso civico di pascolo, gravante a favore del Comune di Artena, su di terreni di proprietà del Sig. Fiorini Marcello, mediante imposizione di un canone annuo di natura enfiteutica;

RITENUTO che le spese istruttorie e peritali, vanno poste a carico della parte privata;

D E T E R M I N A

Di liquidare l'uso civico di pascolo gravante, a favore del Comune di Artena, su terreni privati e siti nel territorio del medesimo Comune, relativo al progetto redatto dal perito demaniale, Geom. Domenico Cenci, con le modifiche apportate in sede di istruttoria regionale, a favore di:

Ditta	Dati Catastali		Superficie Ha	Capitale di Affrancazione €	Canone Annuo €
	Fg.	Part.IIa			
FIORINI MARCELLO, n. a Artena il 18/09/1947 c.f. FRN MCL 47P18 A449V	21	601 904	0.02.62 0.07.70	25,00	1.011,00
		TOTALE	0.10.32	25,00	1.011,00

Pertanto sui terreni di cui sopra viene liquidato l'uso civico di pascolo mediante l'imposizione di un canone annuo di natura enfiteutica di € 25,00 (venticinque) da porre in riscossione sin dall'anno 2013 ed a cui corrisponde un Capitale di Affrancazione di €1.011,00 (milleundici/00/60).

Conseguentemente i terreni di cui sopra si debbono considerare liberi da qualsiasi servitù, uso o diritto civico pur se gravati di un canone annuo enfiteutico.

Le spese di istruttoria e peritali nonché quelle del presente provvedimento e successive, ad esso inerenti, sono poste a carico della proprietà.

Il Comune di Artena dovrà curare, nei modi e termini previsti dalla vigente normativa, le procedure di registrazione e trascrizione del presente atto presso gli Uffici competenti secondo le modalità di cui alla circolare n. 2/T del 26/04/2004 e della successiva risoluzione n. 1/2006 prot. n. 18288 dell'Agenzia del Territorio.

Qualora la proprietà dei terreni intenda procedere all'affrancazione del canone annuo di natura enfiteutica procedendo al versamento del corrispondente Capitale di Affrancazione, tale somma dovrà essere depositata presso la tesoreria dell'Ente in uno specifico fondo fruttifero, con specifica destinazione, per essere utilizzata secondo quanto previsto dall'art. 24 della L. 1766/1927 ovvero dall'art. 8 bis della L.R. 1/1986, previa autorizzazione della Regione Lazio. Per effetto dell'art. 2 della legge 1/12/1981, n. 692, il presente provvedimento è esente da tasse di bollo, di registro ed altre imposte.

Avverso tale atto potrà essere adita l'Autorità Giudiziaria competente in materia e territorio nei modi e termini previsti dalla legge, dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio sul quale la presente Determinazione verrà pubblicata.

Non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Il Direttore
Roberto Ottaviani

